

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

24 aprile 2015

«Procedimento sommario – Registrazione di un’indicazione geografica protetta – “Piadina romagnola/Piada romagnola” – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T-43/15 R,

CRM Srl, con sede in Modena (Italia), rappresentata da G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e J. Guillem Carrau, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU L 316, pag. 3),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

- 1 La ricorrente, CRM Srl, è un’azienda italiana che svolge la propria attività di produzione di prodotti da forno derivati dal pane sin dal 1974, in particolare di diverse tipologie di piadine romagnole. Si tratta di una specialità culinaria italiana consistente in una sfoglia di farina di frumento, strutto o olio di oliva, sale e acqua, cotta tradizionalmente su un piatto di terracotta oppure su piastre di metallo o di pietra. La sfoglia di pasta viene piegata in due e può essere farcita con ingredienti dolci o salati. La ricorrente stessa si definisce come impresa leader nel settore della produzione alimentare, nota per essere il maggiore produttore di piadine in Italia. Essa commercializza i suoi prodotti attraverso il proprio marchio o attraverso i marchi di altri distributori e annovera tra i propri clienti i gruppi più importanti della grande distribuzione in Italia.
- 2 La ricorrente teme che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di

origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU L 316, pag. 3, in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nel riservare l'uso della denominazione «romagnola» alle piadine/piade prodotte nell'area geografica protetta, renda impossibile l'esercizio della sua attività economica ordinaria, in quanto il suo luogo di produzione si trova al di fuori di questa area.

- 3 Quanto alla procedura di registrazione di un'indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP»), essa consta di due fasi ed è disciplinata, per quanto riguarda il periodo che rileva nella specie, dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), nonché dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1). La prima fase riguarda specificamente lo Stato membro di provenienza del prodotto alimentare in questione. Tale Stato avvia la procedura, mediante una domanda di registrazione e la preparazione della documentazione necessaria che attesta il legame tra il prodotto indicato e l'area di protezione. Segue una seconda fase, di controllo e di verifica dei criteri della domanda, effettuata dalla Commissione europea. Tale fase comporta un esame della domanda di registrazione e la sua pubblicazione, ai fini di un'eventuale procedura di opposizione. La procedura amministrativa si conclude con la pubblicazione della IGP nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o con il rifiuto di procedere a detta pubblicazione.
- 4 Quanto alla domanda di registrazione della IGP «piadina romagnola/piada romagnola» (in prosieguo: «piadina romagnola»), è stata proposta alle autorità italiane, nel 2011, da un consorzio per la promozione di tale prodotto, in applicazione del regolamento n. 510/2006. Le autorità italiane, dopo aver organizzato una riunione pubblica intesa a verificare che il disciplinare di produzione proposto fosse conforme ai metodi leali di ottenimento del prodotto in questione, hanno pubblicato la proposta di registrazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* del 28 gennaio 2012.
- 5 Tale pubblicazione ha dato luogo a numerose opposizioni da parte di organizzazioni rappresentative dei produttori artigianali di piadine vendute in chioschi. Tali organizzazioni hanno contestato l'assimilazione, ai fini della IGP considerata, delle piadine prodotte industrialmente alle piadine di fabbricazione artigianale vendute in chioschi. Tuttavia le autorità italiane, l'11 dicembre 2012, hanno depositato presso la Commissione la dichiarazione di registrazione della IGP controversa, unitamente al disciplinare di produzione.
- 6 Con ricorso del 29 marzo 2013, la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in prosieguo: il «TAR») chiedendo l'annullamento degli atti italiani della procedura di registrazione, segnatamente del disciplinare di produzione della piadina romagnola, deducendo la violazione del regolamento n. 510/2006, data l'assenza di legame, da una parte, tra l'area protetta e il prodotto industriale piadina romagnola e, dall'altra, tra questo prodotto industriale e il prodotto artigianale. Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, le autorità italiane sostituivano il disciplinare di produzione con una sua nuova versione.
- 7 Il 6 dicembre 2013, la ricorrente prendeva contatti con la Commissione per informarla dell'esistenza della procedura dinanzi al TAR, precisando che il giudice nazionale avrebbe verificato l'esistenza di un legame tra la qualità del prodotto di cui trattasi e l'area di protezione considerata. Essa chiedeva alla Commissione quale fosse lo stato della procedura di registrazione della IGP controversa.

- 8 Con sentenza del 15 maggio 2014, il TAR accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente annullando, segnatamente, il disciplinare di produzione e imponendo alle autorità italiane di riformulare detto disciplinare. Secondo il TAR, infatti, la reputazione meritevole di tutela poteva essere riconosciuta unicamente alla produzione artigianale, ad esclusione di qualsivoglia realizzazione industriale dell'alimento de quo. Conformemente al diritto italiano vigente, tale sentenza diveniva immediatamente esecutiva.
- 9 Qualche giorno dopo il deposito di detta sentenza, la Commissione pubblicava, il 21 maggio 2014 (GU C 153, pag. 9), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, la domanda di registrazione della IGP controversa, indicando che tale pubblicazione conferiva il diritto di opposizione alla domanda medesima in forza dell'articolo 51 dello stesso regolamento. Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2014, la ricorrente informava la Commissione che, con la sua sentenza del 15 maggio 2014, il TAR aveva annullato il disciplinare di produzione inviato dalle autorità italiane, sicché tali autorità dovevano riformulare il disciplinare di produzione limitando la portata della IGP controversa alla piadina romagnola prodotta artigianalmente. Pertanto, secondo la ricorrente, occorreva annullare la pubblicazione della domanda del 21 maggio 2014. Rispondendo a tale messaggio di posta elettronica, la Commissione indicava, il 10 giugno 2014, che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai fini di eventuali opposizioni e che le eventuali implicazioni della decisione del giudice italiano dovevano essere valutate dalle autorità italiane competenti.
- 10 Nel contesto di un successivo scambio di corrispondenza tra la ricorrente, la Commissione e le autorità italiane vertente, segnatamente, sulle conseguenze della sentenza del TAR del 15 maggio 2014 quanto alla procedura di registrazione della IGP controversa, dette autorità confermano la loro volontà di dar seguito a tale procedura precisando che avevano proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR nonché presentato domanda di sospensione della relativa esecuzione. Nel corso del procedimento di appello, il Consiglio di Stato univa al merito la questione della sospensione dell'esecuzione della sentenza del TAR, indicando di non accogliere la domanda della ricorrente intesa a investire la Corte di un rinvio pregiudiziale in merito.
- 11 È in tale contesto che la Commissione adottava, il 24 ottobre 2014, il regolamento impugnato, dal quale deriva, come conseguenza, che la ricorrente non è più autorizzata a utilizzare la denominazione «piadine romagnole» per i suoi prodotti fabbricati a Modena, in quanto questa città si trova al di fuori dell'area geografica protetta. Il regolamento impugnato veniva pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 4 novembre 2014.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 12 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2015, la ricorrente chiedeva l'annullamento del regolamento impugnato. A sostegno del ricorso essa denuncia, segnatamente, la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento n. 1151/2012 in ragione, da una parte, dell'inesistenza di elementi che giustificano il legame tra il prodotto tutelato e la sua origine geografica e, dall'altra, del riconoscimento illegittimo di una reputazione anche alla piadina prodotta industrialmente.

13 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2015, la ricorrente proponeva la domanda di provvedimenti provvisori in esame, chiedendo, sostanzialmente, al presidente del Tribunale di:

- sospendere, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l'esecuzione del regolamento impugnato sino alla conclusione del presente procedimento sommario e, in ogni caso, sino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul merito del ricorso proposto in via principale;
- adottare qualsiasi altra misura provvisoria appropriata ai fini della tutela provvisoria delle domande ivi esposte;
- condannare la Commissione alle spese.

14 Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2015, la Commissione chiedeva, in sostanza, al presidente del Tribunale di respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile o, quantomeno, infondata.

15 La ricorrente rispondeva alle osservazioni della Commissione con memoria del 19 marzo 2015. La Commissione prendeva definitivamente posizione in proposito con memoria del 26 marzo 2015. Inoltre, la Repubblica italiana chiedeva di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

In diritto

16 Dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall'altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari. Tuttavia, l'articolo 278 TFUE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, poiché gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, è solo a titolo eccezionale che il giudice del procedimento sommario può disporre la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o prescrivere misure provvisorie (v. ordinanza dell'11 novembre 2013, CSF/Commissione, T-337/13 R, EU:T:2013:599, punto 21 e giurisprudenza ivi richiamata).

17 Inoltre, l'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Il giudice del procedimento sommario può quindi disporre la sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (*fumus boni iuris*) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora uno di essi non sussista (v. ordinanza CSF/Commissione, cit. supra al punto 16, EU:T:2013:599, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata).

- 18 Nell'ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate tali varie condizioni nonché l'ordine con cui condurre tale esame, poiché nessuna norma di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria. Il giudice del procedimento sommario procede anche, eventualmente, al bilanciamento degli interessi in gioco (v. ordinanza CSF/Commissione, cit. supra al punto 16, EU:T:2013:599, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 19 Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.
- 20 Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il presupposto dell'urgenza.
- 21 In tale contesto, la ricorrente afferma che, se la presente domanda di provvedimenti provvisori non venisse accolta, essa subirebbe un danno grave e irreparabile. Infatti, vigente il regolamento impugnato, le sarebbe vietato produrre e distribuire piadine accompagnate dalla denominazione «romagnole». Secondo la ricorrente, il conseguente danno non rivestirebbe natura meramente pecuniaria, in quanto il regolamento impugnato lederebbe parimenti la sua immagine e il diritto alla tutela del proprio nome, nonché le chances di conclusione di contratti, e conseguente irrimediabile perdita di clienti e perdita di quote di mercato. Al riguardo, essa menziona il 40% circa del suo fatturato.
- 22 La ricorrente afferma che le catene distributive italiane iniziano già a rivedere le scelte assortimentali di prodotti e di marchi in vista dell'inserimento delle referenze con il riconoscimento della IGP controversa. Conseguentemente, anche se non tutti i prodotti della ricorrente sono stati ancora ritirati dagli scaffali, la sua offerta sarà destinata a comprimersi. Per illustrare tale evoluzione, la ricorrente presenta messaggi di posta elettronica di diversi gruppi italiani, quali COOP, Esselunga e Sigma, che le segnalano che la registrazione della IGP «piadina romagnola» potrebbe avere ripercussioni sfavorevoli sul suo fatturato. La ricorrente teme quindi non solo di perdere rilevanti occasioni commerciali, ma anche di veder interrotti i contratti già in corso di esecuzione, relativi alla commercializzazione delle piadine romagnole, il che potrebbe avere un effetto trainante negativo sull'intera gamma di prodotti da forno che essa propone e comportare una perdita generale della clientela storica. Difatti, risulterebbe evidente che i gruppi della grande distribuzione in futuro preferiranno avere rapporti commerciali con produttori industriali di piadine autorizzati ad avvalersi della IGP «romagnole». La ricorrente si troverebbe esclusa dal novero di tali produttori, stabiliti nell'area geografica protetta dal regolamento impugnato, che beneficerebbero in tal modo di un ingiustificato vantaggio competitivo. Ne risulterebbe la perdita delle quote di mercato che essa aveva detenuto sino a quel momento quanto alla produzione, al contempo, di piadine accompagnate dalla denominazione «romagnole» e di piadine prive di tale denominazione.
- 23 Secondo la ricorrente, i danni dedotti, di natura patrimoniale e non, rappresentano elementi di difficile quantificazione e di impossibile riparazione in forma specifica. Questo varrebbe, in particolare, con riguardo al lucro cessante. Ma sarebbe soprattutto il danno in termini di immagine che non potrebbe mai essere oggetto di risarcimento in forma specifica da parte della Commissione, poiché sarebbe impossibile far ottenere alla ricorrente il recupero dei rapporti contrattuali andati irrimediabilmente perduti a causa dell'impossibilità di produrre piadine romagnole durante il periodo di validità del regolamento impugnato.

- 24 La ricorrente, infine, sottolinea che «la Società Commerciale Europa S.r.l., [che essa controlla] tramite la propria finanziaria Finrec e quindi di fatto appartenente allo stesso gruppo» ha subito, nel mese di febbraio 2015, un controllo effettuato dalle autorità italiane in uno dei suoi punti di vendita di generi alimentari al dettaglio. Il verbale redatto in tale frangente avrebbe contestato alla società Commerciale Europa di aver posto in vendita un prodotto alimentare da forno la cui etichettatura avrebbe usurpato la IGP «piadina romagnola», con la conseguenza che ad essa sarebbe stata inflitta un'ammenda di EUR 4 000. La ricorrente aggiunge che rischia di subire conseguenze molto più gravi di siffatta sanzione amministrativa, poiché il vigente sistema normativo italiano prevede sanzioni penali estremamente severe per stroncare la contraffazione dei prodotti alimentari sottoposti a particolari regimi di produzione, quali le IGP.
- 25 La ricorrente conclude sottolineando che, alla luce della situazione di urgenza in cui versa, nonché della fondatezza manifesta e indiscutibile degli argomenti che comprovano l'esistenza del *fumus boni iuris*, è indispensabile sospendere l'esecuzione del regolamento impugnato.
- 26 La Commissione, di contro, ritiene che la ricorrente non sia riuscita a dimostrare l'urgenza della sospensione dell'esecuzione richiesta.
- 27 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che sollecita le misure provvisorie subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a tale parte fornire la prova seria di non potere attendere l'esito del procedimento relativo al ricorso principale senza dover subire personalmente un danno di tale natura. Se è pur vero che l'imminenza del danno dedotto non deve essere dimostrata con certezza assoluta, la sua realizzazione deve, tuttavia, essere prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (v. ordinanze CSF/Commissione, cit. supra al punto 16, EU:T:2013:599, punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata, e del 27 novembre 2014, SEA/Commissione, T-674/14 R, EU:T:2014:1009, punto 54 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 28 Per poter valutare se il danno dedotto presenti un carattere grave ed irreparabile, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, le quali attestino la situazione in cui versa la parte che sollecita le misure provvisorie e consentano di stabilire le conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione delle misure richieste. Ne consegue che tale parte, segnatamente quando invoca il verificarsi di un danno di natura finanziaria, deve fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria, suffragata da documenti probatori (v., in tal senso, ordinanza SEA/Commissione, cit. supra al punto 27, EU:T:2014:1009, punto 55 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 29 Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, in caso di domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto dell'Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l'atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto [v. ordinanza del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C-551/12 P(R), Racc., EU:C:2013:157, punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata]. In tale contesto, è stato affermato che detto danno doveva risultare dagli effetti prodotti dal solo atto controverso e non da una mancanza di diligenza della parte che sollecitava la misura provvisoria (ordinanza del 15 luglio 2008, CLL Centres de langues/Commissione, T-202/08 R, EU:T:2008:293, punto 73; v. anche, in tal senso, ordinanze del 28 maggio 1975, Könecke/Commissione, 44/75 R, Racc., EU:C:1975:72, punto 3, e del 22 aprile 1994, Commissione/Belgio, C-87/94 R, Racc.,

EU:C:1994:166, punti 38 e 42). Secondo questa stessa giurisprudenza, la parte che sollecita le misure provvisorie, se omette di dar prova di tutta la diligenza che dovrebbe dimostrare un'impresa prudente e avveduta, deve anche subire i danni di cui sostiene che potrebbero mettere a rischio la sua esistenza o modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato (v., in tal senso, ordinanze del 1° febbraio 2001, Free Trade Foods/Commissione, T-350/00 R, Racc., EU:T:2001:37, punti 50, 51 e 59, e CLL Centres de langues/Commissione, cit. supra, punto 74).

- 30 Nella specie, risulta dagli atti di causa che il verificarsi del danno grave e irreparabile dedotto, di natura sia finanziaria sia morale, si fonda sulla premessa secondo la quale il regolamento impugnato vieta alla ricorrente di far uso della denominazione «romagnole» per la vendita delle sue piadine, ponendola così in una situazione di svantaggio rispetto alle sue concorrenti che, stabilite nell'area geografica protetta da tale regolamento, possono continuare a utilizzare tale denominazione per la commercializzazione delle loro piadine.
- 31 Orbene, è giocoforza rilevare che, nella specie, la ricorrente non ha dato prova della diligenza ragionevole che ci si poteva attendere da parte di un operatore economico prudente e avveduto. Essa, infatti, si è astenuta dal cogliere l'opportunità, peraltro prevista dalla normativa applicabile, di ottenere l'autorizzazione a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio, la denominazione «romagnole» per la commercializzazione delle sue piadine.
- 32 Al riguardo, occorre ricordare che – come sottolineato nella sentenza del TAR del 15 maggio 2014 (v. supra, punto 8), richiamata più volte dalla ricorrente – la procedura di registrazione nazionale della IGP controversa è stata avviata dinanzi alle autorità italiane nel 2011 e conclusa da queste ultime l'11 dicembre 2012, quando hanno trasmesso il fascicolo alla Commissione (v. supra, punti 4 e 5). Tale procedura nazionale era disciplinata, *ratione temporis*, dal regolamento n. 510/2006. Ai sensi del suo articolo 5, paragrafi 5 e 6, la Repubblica italiana, obbligata ad avviare una procedura di opposizione – che d'altronde si è effettivamente svolta – nel contesto della quale chiunque avesse un interesse legittimo poteva fare opposizione alla domanda di registrazione, sarebbe stata autorizzata a concedere, in via transitoria e a livello nazionale, la tutela dell'utilizzazione, da parte della ricorrente, della denominazione «romagnole», nonché un corrispondente periodo di adattamento, purché la ricorrente, avendo legalmente commercializzato le sue piadine con tale denominazione per i cinque anni precedenti, avesse «sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione».
- 33 Orbene, il TAR ha espressamente affermato, nella sua sentenza del 15 maggio 2014, che la ricorrente, contrariamente ad altri operatori, non aveva partecipato alla procedura nazionale di opposizione e che tale omissione escludeva qualsivoglia possibilità di concedere un periodo di adattamento, dato che essa non aveva fatto valere le sue particolari esigenze nel contesto della procedura prevista a tal fine. Conseguentemente, la ricorrente che, affermando di produrre da diversi decenni ogni sorta di piadina romagnola, avrebbe manifestamente soddisfatto le condizioni di cui a detto articolo 5, paragrafi 5 e 6, si è lasciata sfuggire la possibilità di evitare, adoperandosi in tal senso, il verificarsi del danno temuto. Infatti, in seguito alla sottoposizione alla Commissione del fascicolo in oggetto, la procedura da essa svolta era disciplinata, *ratione temporis*, dal regolamento n. 1151/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Nel contesto dei suoi contatti con la Commissione, la ricorrente avrebbe potuto chiedere a tale istituzione, in virtù del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 49, paragrafo 3, di detto regolamento, la concessione di un periodo transitorio, sino a 15 anni, al fine di beneficiare di una proroga *de facto* del periodo di adattamento concesso dalle autorità italiane in esito alla summenzionata procedura nazionale di

opposizione. Orbene, essendosi astenuta dal partecipare a tale procedura nazionale, la ricorrente ha perso l'opportunità di poter continuare a commercializzare le sue piadine con la denominazione «romagnole». Del resto, anche a non voler ritenere che la partecipazione alla procedura nazionale sia presupposto necessario alla concessione di una tutela transitoria da parte della Commissione, è giocoforza rilevare che, in ogni caso, dal fascicolo non risulta che la ricorrente abbia adito l'istituzione con una domanda in tal senso o che una tale domanda sia stata respinta.

- 34 Ne consegue che, non avendo dato prova di tutta la diligenza che avrebbe dovuto dimostrare un'impresa prudente e avveduta, la ricorrente deve sopportare essa stessa il danno, sia finanziario sia morale, che teme di subire nella specie.
- 35 In ogni caso, quand'anche non potesse essere contestata alla ricorrente una siffatta assenza di diligenza, il presupposto dell'urgenza non sussisterebbe per i motivi che seguono.
- 36 Quanto alle diverse categorie di danno dedotte, in primo luogo, occorre ricordare che la ricorrente teme di subire un danno finanziario, nonché danni connessi alla perdita di quote di mercato, di clienti e di contratti relativi alla vendita di piadine romagnole. Orbene, quanto a tale perdita, è giocoforza rilevare che anch'essa presenta, da parte sua, carattere finanziario. La quota di mercato detenuta da un'impresa, infatti, altro non indica se non la percentuale di tutti i prodotti presenti sul mercato in questione che sono stati venduti da tale impresa, mediante accordo contrattuale, ai suoi clienti nel corso di un periodo di riferimento determinato. Di conseguenza, la perdita di tale quota di mercato consiste nella perdita dei redditi ricavabili in futuro dalla vendita dei prodotti in questione. Una quota di mercato si traduce pertanto, manifestamente, in termini finanziari, poiché il suo detentore ne può beneficiare solo nei limiti in cui essa gli procuri redditi (v., in tal senso, ordinanza CSF/Commissione, cit. supra al punto 16, EU:T:2013:599, punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 37 Come risulta da giurisprudenza consolidata, un danno di natura puramente economica non è di norma irreparabile, in quanto può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria, salvo che risulti che, in assenza di misure transitorie, la parte che le sollecita si troverebbe in una situazione suscettibile di mettere in pericolo la sua esistenza prima dell'emanazione della sentenza che pone fine al procedimento principale, o che le sue quote di mercato verrebbero modificate in modo rilevante in rapporto alle dimensioni e al fatturato della sua impresa nonché alle caratteristiche del gruppo cui essa si ricollega direttamente o indirettamente mediante il suo azionariato (v., in tal senso, ordinanze del 13 luglio 2006, Romana Tabacchi/Commissione, T-11/06 R, Racc., EU:T:2006:217, punto 111, CSF/Commissione, cit. supra al punto 16, EU:T:2013:599, punto 31, e SEA/Commissione, cit. supra al punto 27, EU:T:2014:1009, punto 54).
- 38 Ove la domanda di provvedimenti provvisori possa essere interpretata nel senso che la ricorrente teme, nell'ipotesi di rigetto della domanda stessa, di trovarsi in una situazione suscettibile di mettere in pericolo la sua esistenza, o che le sue quote di mercato siano modificate in modo rilevante, è giocoforza osservare che essa non ha presentato, nella domanda di provvedimenti provvisori, alcuna indicazione concreta, corroborata da elementi di prova, da cui possa trarsi la conclusione che essa sarebbe effettivamente esposta a tale rischio. La ricorrente, infatti, si è astenuta dal fornire la minima informazione sulle dimensioni, le caratteristiche della produzione e il fatturato totale, comprensivo di tutti i prodotti della sua impresa. In tal modo, essa ha omesso di fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria, suffragata da documenti probatori. Per quanto riguarda, più in particolare, il

riferimento al rischio di una perdita del 40% in termini di fatturato, tale percentuale sembra riguardare non la quota di piadine romagnole nell'ambito della produzione totale dell'impresa ricorrente, bensì la quota di tutti i prodotti, piadine romagnole e altri, che essa fornisce, in regime di «private label», alle catene della grande distribuzione italiana.

- 39 Orbene, secondo costante giurisprudenza, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, gli elementi essenziali, di fatto e di diritto, sui quali si fonda una domanda di provvedimenti provvisori devono emergere, in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso della domanda, per consentire al convenuto di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare anche senza ulteriori informazioni a sostegno. Sebbene il ricorrente possa suffragare e completare diversi punti di tale testo operando rinvii a determinati passi di allegati, un riferimento generico ad altri atti non può, tuttavia, ovviare all'assenza degli elementi essenziali nella sua domanda [v. ordinanze del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C-113/09 P(R), EU:C:2010:242, punto 13 e giurisprudenza ivi richiamata, e del 10 giugno 2014, Stahlwerk Bous/Commissione, T-172/14 R, EU:T:2014:558, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata].
- 40 È per questa ragione che una domanda di provvedimenti provvisori non può, in linea di principio, essere utilmente completata da una memoria successiva al fine di porre rimedio a carenze contenute inizialmente nella domanda. Una siffatta possibilità di rettifica si porrebbe in contrasto con l'articolo 109 del regolamento di procedura che, nell'ipotesi di rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori, autorizza la parte che l'aveva proposta a presentare una nuova domanda, purché sia basata su «fatti nuovi». Pertanto, in linea di principio, non è consentito al ricorrente introdurre in un momento successivo del procedimento elementi di fatto e di diritto quando avrebbe già potuto avvalersene nella domanda di provvedimenti provvisori [v., in tal senso, ordinanze del 16 dicembre 2010, Almamet/Commissione, C-373/10 P(R), EU:C:2010:792, punto 21, e del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C-110/12 P(R), EU:C:2012:507, punto 56].
- 41 Nella sua memoria del 19 marzo 2015, la ricorrente non aggiunge alcuna precisazione relativa all'asserita perdita di circa il 40% del suo fatturato, salvo pretendere che le catene della grande distribuzione italiana potrebbero avere l'intento, dimostrato da messaggi di posta elettronica allegati alla domanda di provvedimenti provvisori (v. supra, punto 22), di non approvvigionarsi più da essa, argomentando che essa non sarebbe in grado di offrire, nella gamma dei suoi prodotti, anche piadine romagnole.
- 42 Orbene, indipendentemente dal fatto che una rettifica a posteriori delle carenze contenute nella domanda di provvedimenti provvisori è, in linea di principio, esclusa, e che nulla impedisca alla ricorrente di esplicitare la propria argomentazione già in tale domanda, è giocoforza rilevare che detta argomentazione non può essere accolta in quanto essa non è corroborata né da dati numerici che indichino un inizio dell'evoluzione commerciale temuta né da lettere provenienti da una delle catene di distribuzione che annuncino la risoluzione definitiva di ogni rapporto commerciale con la ricorrente.
- 43 Lo stesso dicasi quanto alle cifre fornite dalla ricorrente per la prima volta nella sua memoria del 19 marzo 2015 al fine di sottolineare le perdite che avrebbe subito nell'ipotesi di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Essa, infatti, si è limitata a menzionare i fatturati annui che aveva realizzato, tra il 2009 e il 2012, con la commercializzazione delle sole piadine romagnole, precisando che essi ammontavano sempre a più di EUR 1,8 milioni, per raggiungere un picco di EUR 2 milioni nel 2012. Tuttavia, la ricorrente si è astenuta dall'indicare, producendo documentazione probatoria a sostegno, il fatturato globale,

comprensivo di tutti i prodotti, realizzato durante i corrispondenti periodi. Conseguentemente, il giudice del procedimento sommario non è in grado di raffrontare tale fatturato globale con quello realizzato con le piadine romagnole, per determinare se l'asserita perdita di quest'ultimo sarebbe tale da mettere a rischio la redditività finanziaria della ricorrente o da comportare una perdita rilevante delle sue quote di mercato.

- 44 Occorre aggiungere che, nella domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente stessa ha menzionato l'esistenza di una controllata, vale a dire la società Commerciale Europa, che essa controllava tramite la sua società finanziaria Finrec e che apparteneva, pertanto, «allo stesso gruppo». Il giudice del procedimento sommario deve necessariamente trarne la conclusione che la ricorrente sia membro di un gruppo di società. In tale contesto, spettava alla ricorrente, se intendeva invocare validamente il rischio di subire un danno finanziario grave e irreparabile, indicare le dimensioni, il fatturato globale e le caratteristiche di detto gruppo, del quale fa parte.
- 45 La valutazione della precisa situazione finanziaria della ricorrente, infatti, dipende dalla questione se essa disponga oggettivamente di mezzi finanziari supplementari provenienti, segnatamente, dalle risorse finanziarie del gruppo al quale essa appartiene. Le modalità di appartenenza della ricorrente al suo gruppo costituiscono, pertanto, elementi essenziali ai fini dell'esame dell'urgenza della domanda di provvedimenti provvisori in oggetto (v., in tal senso, ordinanza Stahlwerk Bous/Commissione, cit. supra al punto 39, EU:T:2014:558, punto 21). Orbene, la ricorrente non ha richiamato, nella domanda di provvedimenti provvisori, né la capacità finanziaria del suo gruppo, né la struttura del suo capitale o del suo azionariato, mentre precisazioni al riguardo sarebbero state necessarie, tanto più che risulta da fonti accessibili via Internet che una società Finrec SpA, con sede in Modena al medesimo indirizzo della ricorrente, sembra effettivamente esistere e essere attiva sul mercato.
- 46 Peraltro, anche nella sua memoria del 19 marzo 2015, la ricorrente, invece di fornire informazioni complete e pertinenti sul gruppo di società del quale fa parte, si è limitata a esporre dettagliatamente il danno che subirebbe la sola società distributrice Commerciale Europa e a confermare che la Finrec è una «società finanziaria appartenente a CRM stessa».
- 47 Pertanto, non disponendo di alcun valido elemento di raffronto, il giudice del procedimento sommario non può determinare se l'asserito calo del 40% del fatturato sarebbe tale da minacciare la redditività finanziaria della ricorrente o da comportare una perdita rilevante delle sue quote di mercato, con riferimento alla solidità finanziaria del gruppo di società al quale essa appartiene.
- 48 Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il Tribunale annullasse il regolamento impugnato in esito al procedimento principale, la ricorrente dovrebbe accontentarsi di una compensazione finanziaria successiva del danno finanziario dedotto. Del resto, essa non ha dimostrato che le sarebbe impossibile ottenere siffatta compensazione mediante un eventuale ricorso per risarcimento danni. Si deve pertanto ritenere che il suo danno finanziario, se non fosse risarcito con l'esecuzione della sentenza di annullamento, sarebbe risarcibile nel contesto dei mezzi di ricorso previsti dagli articoli 268 TFUE e 340 TFUE (v., in tal senso, ordinanze del 16 gennaio 2004, Arizona Chemical e a./Commissione, T-369/03 R, Racc., EU:T:2004:9, punto 75 e giurisprudenza ivi richiamata, e del 10 novembre 2004, European Dynamics/Commissione, T-303/04 R, Racc., EU:T:2004:332, punto 72 e giurisprudenza ivi richiamata), fermo restando che la possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni è di per sé sufficiente ad attestare il carattere in linea di principio riparabile di siffatto danno, nonostante l'incertezza relativa all'esito della controversia in parola [v., in tal senso,

ordinanze del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C-404/01 P(R), Racc., EU:C:2001:710, punti da 70 a 75, e del 27 febbraio 2002, Euroalliages e a./Commissione, T-132/01 R, Racc., EU:T:2002:45, punto 52].

- 49 Ove la ricorrente afferma, inoltre, che i summenzionati danni sono di difficile quantificazione, si riconosce, effettivamente, che un danno di tipo finanziario possa essere considerato irreparabile se tale danno, anche quando si verifica, non può essere quantificato (v. ordinanza EDF/Commissione, cit. supra al punto 29, EU:C:2013:157, punto 60 e giurisprudenza ivi richiamata). Nella specie, tuttavia, la ricorrente non può validamente invocare questa giurisprudenza.
- 50 La stessa ricorrente, infatti, indica che il suo danno finanziario potrebbe essere pari a circa il 40% del suo fatturato. Tale generico riferimento al fatturato, anche se – non essendo esplicitato né suffragato da prove documentali – non può essere preso in considerazione nel contesto dell'urgenza (v. supra, punto 28), dimostra comunque con chiarezza che una quantificazione del danno finanziario dedotto non sembra affatto esclusa.
- 51 In ogni caso la ricorrente, se è pur vero che può trovare alcune difficoltà nella quantificazione esatta del suo danno finanziario, non espone le ragioni per le quali le sarebbe impossibile identificare, esporre in dettaglio e provare, suffragandolo con documenti probatori, il fatturato realizzato, durante un adeguato periodo di riferimento, con la vendita di piadine romagnole e metterlo in relazione con il fatturato globale realizzato dal suo gruppo di società nello stesso periodo, considerando globalmente tutti i prodotti e tutte le attività economiche, al fine di determinare la percentuale corrispondente al danno che subirebbe nell'ipotesi di perdita totale del mercato in questione.
- 52 Peraltro, in una successiva controversia per risarcimento danni, il Tribunale potrebbe calcolare, mediante stima (astratta), il danno provocato alla ricorrente, fondandosi sull'evoluzione probabile, secondo il normale corso delle cose, delle sue quote di mercato e dei suoi utili (v., in tal senso, ordinanza del 5 giugno 2013, Rubinum/Commissione, T-201/13 R, EU:T:2013:296, punto 50). Per quanto riguarda la quantificazione di un danno, infatti, il Tribunale può valutare sovranamente i fatti e dispone di un margine discrezionale quanto alle modalità da scegliere per determinare la portata del risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C-348/06 P, Racc., EU:C:2008:107, punti 72, 74 e 76). Nella specie, il Tribunale potrebbe anche limitarsi a stime sulla base di valori statistici medi, fermo restando che la ricorrente dovrebbe provare i dati sui quali si fonderebbero dette stime (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2010, BST/Commissione, T-452/05, Racc., EU:T:2010:167, punto 168 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 53 Occorre aggiungere, per quanto riguarda, più in particolare, l'asserita perdita delle sue quote di mercato e della sua clientela, che la ricorrente non ha asserito, né a fortiori dimostrato che, nell'ipotesi in cui il regolamento impugnato fosse annullato dalla sentenza nel procedimento principale, ostacoli di natura strutturale o giuridica le impedirebbero di riconquistare, eventualmente grazie all'organizzazione di campagne pubblicitarie rivolte ai settori interessati, una frazione apprezzabile delle quote di mercato e dei clienti che avrebbe perso [v., in tal senso, ordinanza del 24 marzo 2009, Cheminova e a./Commissione, C-60/08 P(R), EU:C:2009:181, punto 64]. Il danno eventualmente subito a tale titolo non potrebbe pertanto essere considerato irreparabile.
- 54 Per quanto riguarda, infine, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo la quale il regolamento impugnato la esporrebbe al rischio di essere perseguita a livello amministrativo e

persino penale per l'uso della IGP «romagnola», è sufficiente ricordare che la ricorrente non ha dimostrato che un'esecuzione immediata del regolamento impugnato minaccerebbe la sua redditività finanziaria. Di conseguenza, essa non può far valere un bisogno economico imperativo – la sua sopravvivenza quale impresa – che le imporrebbe di far uso della IGP controversa in violazione della legge italiana, ma ci si può attendere che essa rinunci all'uso della IGP «romagnola» sino alla conclusione del procedimento principale.

55 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a dimostrare il carattere irreparabile di nessuno dei danni finanziari dedotti.

56 In secondo luogo, per quanto riguarda il danno morale che le sarebbe causato dal regolamento impugnato, la ricorrente si limita ad asserire che il fatto di non poter produrre e commercializzare piadine contrassegnate dalla denominazione «romagnole» fino alla conclusione del procedimento principale lederebbe la sua reputazione e il diritto alla tutela del suo nome.

57 A tal riguardo, da un lato, è sufficiente, tuttavia, rilevare che la restrizione apportata all'attività economica della ricorrente manifestamente non è fondata su vizi di qualità o su problemi di salubrità degli alimenti che essa produce, ma si basa unicamente sulla delimitazione dell'area geografica protetta dal regolamento impugnato, che produce quale conseguenza la sua esclusione da tale protezione. D'altro lato, ricordando che il regolamento impugnato riguarda solo il 40% del suo fatturato, la ricorrente stessa ammette che la sua attività economica principale verte sulla produzione e la commercializzazione di prodotti diversi dalle piadine romagnole. Ne consegue che i settori interessati, segnatamente la grande distribuzione alimentare e i consumatori, non sarebbero affatto indotti ad associare la scomparsa dal mercato delle piadine romagnole prodotte dalla ricorrente a una sua cattiva reputazione, tanto più che la ricorrente potrebbe chiarire la situazione con una campagna pubblicitaria che attiri in particolare l'attenzione sulla contestazione della legittimità del regolamento impugnato.

58 In ogni caso, anche a voler ritenere che la sua reputazione sia effettivamente lesa dal regolamento impugnato, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe impossibile riconquistarla, eventualmente grazie all'organizzazione di campagne pubblicitarie rivolte ai settori interessati, nell'ipotesi in cui tale regolamento sia annullato dal Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 18 giugno 2008, Dow AgroSciences e a./Commissione, T-475/07 R, EU:T:2008:214, punti 100 e 101).

59 Conseguentemente, la ricorrente non è riuscita a dimostrare nemmeno il carattere grave e irreparabile del danno morale dedotto.

60 Ne consegue che la presente domanda di provvedimenti provvisori non appare urgente.

61 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'invocazione del *fumus boni iuris*, che la ricorrente qualifica come particolarmente grave. Infatti, anche a voler ritenere che un *fumus boni iuris* di tal natura sia dimostrato, tuttavia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le condizioni relative al *fumus boni iuris* e all'urgenza sono distinte e cumulative (v., in tal senso, ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/Rusal Armenal, C-21/14 P-R, Racc., EU:C:2014:1749, punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata), sicché, salvo il contenzioso specifico dell'aggiudicazione di appalti pubblici [ordinanza del 4 dicembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commissione, T-199/14 R, Racc. (Estratti), attualmente in fase di impugnazione, EU:T:2014:1024, punto 162], il *fumus boni iuris*, per quanto intenso, non può ovviare all'assenza di urgenza (v.

ordinanza del 17 febbraio 2011, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione, T-484/10 R, EU:T:2011:53, punto 93 e giurisprudenza ivi richiamata).

62 Risulta dall'insieme delle suesposte considerazioni che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta per difetto di urgenza, senza che occorra esaminare la condizione relativa al *fumus boni iuris*, né procedere al bilanciamento degli interessi in gioco. Non occorre nemmeno pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, né sulla domanda di intervento della Repubblica italiana.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) Le spese sono riservate.**